



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Francesco Terrusi	Presidente
Andrea Zuliani	Consigliere
Giuseppe Dongiacomo	Consigliere
Filippo D'Aquino	Consigliere Rel.
Roberto Amatore	Consigliere

Oggetto:

Fallimento	-
revocatoria - rimesse	
- bilanciamento	-
riduzione consistente	
e durevole	
Ud.22/09/2026 CC	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16009/2021 R.G. proposto da:

Grande Distribuzione Meridionale GDM S.p.A. in liquidazione in A.S., in persona del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Campagna

-ricorrente-

contro

Unicredit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Tronci unitamente all'avvocato Daniele Sciarrillo

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 876/2021 depositata il 18/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2026 dal Consigliere Filippo D'Aquino.



Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Grande Distribuzione Meridionale - GDM S.p.A. in A.S. ha promosso azione revocatoria ex art. 67, secondo comma, l.fall. nei confronti di Unicredit S.p.A., relativamente a tre pagamenti dell'importo complessivo di € 2.098.961,63 intervenuti nel periodo sospetto, deducendo la natura solutoria e la conoscenza nell'*accipiens dello* stato di insolvenza del *solvens*.

2. Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda, ritenendo non provata la conoscenza dello stato di insolvenza.

3. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l'appello con diversa motivazione, ritenendo - previo esperimento di CTU contabile - che le rimesse non avessero natura solutoria. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto che la disciplina delle rimesse bancarie prescinde dalla finalità ripristinatoria o solutoria della rimessa stessa, dovendo invece accertarsi la riduzione consistente e durevole della rimessa stessa. Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto che due delle tre rimesse non avessero comportato una riduzione consistente e durevole dell'esposizione e che la terza operazione fosse bilanciata per essere correlata a una coeva operazione di «*erogazione di denaro caldo*» e, quindi, rimesse tutte «*prive sostanzialmente di funzione solutoria in virtù di accordi intercorsi tra il solvens e l'accipiens*».

4. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione straordinaria, affidato a un unico motivo, articolato su due profili, cui resiste con controricorso la banca, la quale ha depositato memoria illustrativa.

5. La causa, inizialmente chiamata all'adunanza camerale del 13 gennaio 2026, per la quale il Pubblico Ministero aveva depositato



conclusioni scritte, è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della soluzione delle questioni devolute in pubblica udienza con ordinanze interlocutorie n. 28008/2025 e n. 28011/2025, relative al tema della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie. Il controricorrente ha depositato ulteriore memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 49 d. lgs. n. 270/1999 e dell'art. 67, terzo comma, lett. b) l.fall. nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la natura consiste e durevole dell'esposizione debitoria del *solvens*. Si deduce che l'art. 67 l.fall. avrebbe fatto venir meno la tradizionale distinzione tra conto scoperto (oltre i limiti dell'affidamento) e conto passivo e che questo ha comportato anche il superamento dell'evoluzione giurisprudenziale che ha messo capo all'elaborazione delle rimesse bilanciate, dovendosi revocare la rimessa affluita su conto bancario con saldo negativo indipendentemente dall'esistenza di affidamenti.

2. Con il medesimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. prov. civ.

3. Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del motivo per mancata esposizione sommaria dei fatti di causa (riproposta in memoria dal controricorrente), avendo il ricorrente esposto in misura succinta ma comprensibile i fatti rilevanti ai fini della decisione.

4. La censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione è infondata, non apparendo la sentenza al di sotto del minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), avendo ritenuto la sentenza impugnata che le rimesse non avessero ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione del correntista, nonché non essendo revocabile la terza



rimessa oggetto di causa quale rimessa bilanciata, in quanto correlata a una corrispondente operazione di erogazione finanziaria, con conseguente esclusione della funzione solutoria. La motivazione della sentenza impugnata, per quanto succinta, appare comprensibile e compiuta.

5. La censura di violazione di legge è parimenti inammissibile. Sotto questo profilo – in accoglimento dell'eccezione del controricorrente – il motivo è inammissibile in relazione alla statuizione di irrevocabilità delle prime due rimesse, sia in quanto il ricorrente non ha speso argomenti a sostegno della consistenza e durevolezza delle rimesse, sia in quanto il motivo impinge in un accertamento in fatto del giudice di appello.

6. Inammissibile è, ulteriormente, il motivo quanto alla censura di revocabilità delle rimesse bilanciate, per quanto occorra correggere la motivazione della sentenza impugnata. Va, osservato – come rileva il Pubblico Ministero – che non è stata censurata la statuizione del giudice di appello, secondo cui la terza operazione, avente ad oggetto *«l'estinzione del prestito di € 3.000.000 con data valuta, data operazione del 30/11/2010»*, costituisce rimessa bilanciata. Tale rimessa è irrevocabile per assenza di natura solutoria in quanto, pur in assenza di un contratto stabile di disponibilità (Cass. n. 10869/1994), risulti provato un accordo tra cliente e banca, anche *per facta concludentia* (Cass., n. 27266/2023), in forza del quale la banca accorda al cliente un servizio di cassa senza funzione creditizia (Cass. n. 24084/2004; Cass. n. 9698/2004), purché sia accertato che i pagamenti siano cronologicamente e ontologicamente legati all'accreditamento della relativa provvista da parte della banca.

7. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, *«l'indicazione di irrevocabilità delle rimesse (solutorie) in quanto pagamenti di debiti liquidi ed esigibili «durevoli», costituisce nient'altro che una evoluzione, da parte del legislatore, del criterio giurisprudenziale della irrevocabilità delle rimesse bilanciate. Il concetto di durevolezza codifica e amplia la cornice entro la quale la giurisprudenza aveva escluso la revocabilità delle rimesse*



bilanciate (...) La non durevolezza della rimessa solutoria come fattispecie impeditiva della revocabilità dei pagamenti (al pari del fatto impeditivo delle rimesse bilanciate), confermata dall'art. 166, comma 3, lett. b), CCII, comprova, pertanto, l'intenzione del legislatore di subordinare la revocabilità delle rimesse alla verifica dei requisiti della loro qualificazione come pagamenti, come già elaborato dalla giurisprudenza precedente in tema di rimesse bilanciate» (Cass., n. 5848/2026; conf. Cass., nn. 5847/2026, 5849/2026, 13988/2026).

8. Il requisito della riduzione durevole dell'esposizione debitoria del cliente dichiarato fallito allarga - ai fini dell'esclusione della funzione solutoria - il concetto di bilanciamento oltre le maglie della connessione cronologica e ontologica tra creazione della provvista e addebito e la svincola dalla prova di un accordo, ancorché tacito, di creazione di un servizio di cassa senza funzione creditizia, richiedendosi unicamente che la riduzione dell'esposizione debitoria - nei limiti della esigibilità della condanna del differenziale del massimo scoperto - si sia apprezzabilmente protratta nel tempo. Ne consegue, come ha osservato il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, *«che il criterio basato sulla durevolezza dell'abbattimento dell'esposizione debitoria consente di ribadire risposte già elaborate con riferimento ad alcuni problemi con cui la giurisprudenza aveva dovuto misurarsi in passato: così è, in particolare, per il caso delle partite bilanciate, non potendo di certo considerarsi durevole la rimessa che è seguita da un addebito per il cliente, e che si dimostra funzionale alla creazione della provvista per l'esecuzione di un successivo trasferimento di denaro dal correntista al terzo. Nel caso delle operazioni bilanciate è del resto ben visibile la finalizzazione dell'operato della banca sul piano dello svolgimento del servizio di cassa di cui si è detto».*

9. La sentenza impugnata ha valorizzato in termini di assenza di durevolezza la natura bilanciata della rimessa, benché debba esserne corretta la motivazione, posto che tale principio non ha comportato il



superamento della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie (sul presupposto dell'esistenza di un conto scoperto o meramente passivo); questione in fatto, peraltro, sulla quale la sentenza impugnata non si sofferma. Parte ricorrente, peraltro, si limita a richiamare il principio (superato) di Cass., n. 277/2019, ma non deduce dall'accertato bilanciamento della terza rimessa quali sarebbero le ricadute in termini di durevolezza ai fini della natura di pagamento revocabile.

10. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 15.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/09/2026.

Il Presidente

Francesco Terrusi

